

	STATUTO DELLA "FONDAZIONE SAN GIUSEPPE MOSCATI ISTI-	
	TUITA DA PADRE MASSIMO RASTRELLI S.J., PER LA PREVENZIO-	
	NE DELL'USURA - ENTE FILANTROPICO DEL TERZO SETTORE	
	ETS".	
	Articolo 1	
	Denominazione sociale	
	È costituita la Fondazione denominata:	
	"Fondazione San Giuseppe Moscati istituita da Padre Massimo Rastrelli	
	S.J., per la prevenzione dell'usura - Ente Filantropico del Terzo Settore	
	ETS".	
	Articolo 2	
	Sede	
	La Fondazione ha sede in Napoli alla via San Sebastiano n. 48.	
	La Fondazione è dotata di personalità giuridica ed è iscritta nel registro del-	
	le persone giuridiche del Tribunale di Napoli al numero 1266/1992 e all'a-	
	nagrafe ONLUS dall'1/7/1998 al n. 14642/2004.	
	Articolo 3	
	Durata	
	La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.	
	Articolo 4	
	Missione e relative attività	
	La Fondazione non ha scopo di lucro.	
	Essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di tutela dei	
	diritti civili a favore di persone svantaggiate per condizioni fisiche, psicolo-	
	giche, economiche, sociali, familiari, di assistenza sociale e socio sanitaria.	

	Agisce per rendere operante nella società il principio cristiano della carità e solidarietà umana secondo l'insegnamento di S. Giuseppe Moscati: "Non la scienza, ma la carità ha trasformato il mondo e solo "pochissimi uomini sono passati alla Storia, ma tutti potranno restare "imperituri" se si dedicheranno al bene".	
	La Fondazione è nata per rispondere alla domanda crescente di prestito antiusura e perciò promuove la cultura antidebito presso i propri assistiti per educarli all'uso responsabile del denaro, salvando così l'economia di persone, famiglie e piccole imprese. Promuove altresì l'educazione finanziaria e la cultura antidebito, presso le scuole con conferenze e manifestazioni. Con tali attività soccorre chi è in difficoltà, gli ultimi e i più bisognosi. In tal modo consegue di fatto concreti effetti di reale nuova evangelizzazione.	
	La Fondazione si adopera per dotarsi di capitali allo scopo di soccorrere quanti sono in difficoltà e necessitano di aiuto. Può svolgere attività di beneficenza attribuendo direttamente senza corrispettivo ed eventualmente senza obbligo di rimborso somme di denaro provenienti da fondi non statali sotto forma di sussidi, contributi, ovvero in altra forma il tutto nella percentuale massima del 10% dei fondi di cui all'art. 11 penultimo comma del presente statuto.	
	Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione, svolgendo attività esclusivamente di volontariato, anche ai sensi della Legge 266/1991 e successive modifiche, si propone di:	
	- assistere e sostenere chiunque sia vittima dell'usura o si trovi nelle condizioni di diventarlo, e pertanto, versi in stato di bisogno;	
	- operare con ogni mezzo consentito dalla legge per prevenire il fenomeno	

	dell'usura, ad ogni livello e sotto qualsiasi forma si presenti, anche attraverso attività di tutela, assistenza ed informazione.	
	In particolare, la prevenzione dell'usura costituisce lo scopo principale della	
	Fondazione che lo persegue agendo secondo quanto previsto dalla L.	
	7/3/1996 n. 108, utilizzando fondi di provenienza statale con cui garantisce	
	a favore dei propri assistiti, i prestiti loro erogati da istituti di credito o finanziari. L'esame di ammissibilità al credito di ciascun assistito viene svolto	
	dalla Fondazione stessa che in tal modo permette l'accesso al credito legale a soggetti altrimenti impossibilitati ad ottenerlo.	
	L'istruzione delle pratiche di finanziamento da garantire deve avvenire rispettando i seguenti principi:	
	lo stato di bisogno di colui che si trovi nell'imminente rischio di diventare	
	vittima dell'usura, viene accertato con giudizio insindacabile del Consiglio	
	Direttivo con l'assistenza dei Comitati Tecnico-Esecutivi, di cui in seguito,	
	secondo questi criteri di massima:	
	a) l'ordine di richiesta e di urgenza;	
	b) il numero dei componenti del nucleo familiare;	
	c) la serietà della ragione dell'indebitamento connessa allo stato di bisogno;	
	d) il senso di responsabilità dell'indebitato;	
	e) l'accertamento dell'intera esposizione debitoria;	
	f) la capacità di rimborso in base ai redditi disponibili dell'intero nucleo familiare;	
	g) la fondata prospettiva di sottrarre l'indebitato all'usura.	
	La Fondazione potrà prestare garanzie anche utilizzando fondi propri di	
	provenienza non statale per consentire la concessione del credito da parte di	

	Banche, Istituti di Credito ed altri intermediari finanziari, sempre con l'obbligo di restituzione da parte dell'assistito.	
	La Fondazione, ricorrendone i presupposti di legge può svolgere anche attività di microcredito sociale in conformità di quanto previsto dalla vigente normativa, rientrando tale attività tra quelle di interesse generale della Fondazione sopra indicate.	
	La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle fin qui descritte fatta eccezione per quelle ad esse direttamente connesse come ad esempio la lotta al gioco d'azzardo in quanto causa di indebitamento irresponsabile, o di quelle accessorie per natura delle attività statutarie, e che sono integrative di esse.	
	La Fondazione potrà fornire, mediante i propri volontari, consulenze gratuite legali, fiscali, previdenziali eccetera a favore dei propri assistiti.	
	Articolo 5	
	Patrimonio. Personale addetto	
	La dotazione patrimoniale della Fondazione è di Euro 103.000 (centotremila/00).	
	Per l'attività operativa, la Fondazione, così come sopra previsto potrà anche, ex art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017, raccogliere fondi per finanziare le proprie attività tramite richieste a terzi di lasciti, donazioni e contributi anche in forme organizzate e continuative, con sollecitazioni al pubblico o cessioni di beni di modico valore, ma con il rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con sostenitori e pubblico e di quanto stabilito nelle linee guida dettate in materia dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.	

	La Fondazione potrà anche accedere ai fondi "Regionali" collegati alla rea-	
	lizzazione di "Progetti" relativi alla lotta all'usura ed al gioco d'azzardo.	
	Il patrimonio deve essere utilizzato esclusivamente per lo svolgimento del-	
	l'attività statutaria che deve perseguire unicamente finalità civiche, solidari-	
	stiche e di utilità sociale. È perciò tassativamente vietata la distribuzione,	
	anche indiretta di avanzi di gestione, fondi e riserve di qualunque tipo e de-	
	nominazione a favore di fondatori, lavoratori, collaboratori, amministratori	
	e altri componenti degli organi sociali.	
	In conformità di quanto precede, poiché gli organi della Fondazione sono	
	"volontari", non è previsto a loro favore alcun compenso, in modo assoluto,	
	salvo quanto previsto all'articolo 14 del presente Statuto in relazione all'Or-	
	gano di controllo e alla funzione di Revisore Legale.	
	Non è possibile l'acquisto di beni o servizi a prezzi che, senza valide ragioni	
	economiche, siano superiori a quelli di mercato.	
	In caso di estinzione o scioglimento dell'ente, il patrimonio residuo deve es-	
	sere devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, salvo diversa indicazione di	
	legge e, comunque, sentiti i Ministeri competenti.	
	La Fondazione, per le sue necessità di carattere operativo, può dotarsi di	
	personale "dipendente" o autonomo.	
	Detti lavoratori, dipendenti o autonomi, della Fondazione non possono rice-	
	vere trattamenti economici e normativi che superino del 40% quelli previsti	
	nei contratti collettivi e, per converso, il loro trattamento non potrà essere	
	inferiore a quello previsto nei detti contratti collettivi. Inoltre la differenza	
	retributiva tra i lavoratori della Fondazione non può superare il rapporto di	
	1 a 8 calcolato sulla retribuzione annua lorda.	

	Dell'osservanza di tale parametro deve essere dato conto nella Relazione di	
	missione del bilancio di esercizio o nel Bilancio sociale qualora ne ricorra-	
	no i presupposti per la redazione. Si richiama, comunque, il D.Lgs.	
	n.117/2017 artt.13, 14 e 16 ed eventuali successive modificazioni o integra-	
	zioni.	
	L'onere relativo alle spese del personale è sostenuto sia dall'utilizzo degli	
	interessi maturati sui fondi di provenienza statale destinati a garantire i pre-	
	stiti e depositati presso istituti di credito a seguito di autorizzazione che il	
	Ministero dell'Economia e delle Finanze rilascia di anno in anno e sia, in	
	manca di questi fondi, o per la parte eccedente, dai fondi di provenienza	
	non statale come previsto nel penultimo comma dell'articolo 11 del presente	
	statuto.	
	Articolo 6	
	Bilancio di esercizio e Bilancio sociale	
	La Fondazione deve redigere il bilancio di esercizio composto dallo stato	
	patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e de-	
	gli oneri dell'ente, e dalla Relazione di missione che illustra, tra l'altro, le	
	poste in bilancio, l'andamento economico e finanziario e lo stato di attua-	
	zione dei fini statutari.	
	Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono in-	
	feriori a euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero), il bilancio	
	di esercizio può essere redatto nella forma di rendiconto per cassa.	
	Comunque il bilancio di esercizio e il Bilancio sociale, se predisposto, de-	
	vono seguire le linee guida definite dal Ministero del Lavoro e delle Politi-	
	che Sociali con Decreti rispettivamente del 5 marzo 2020 e del 4 luglio	

	2019.	
	Il Bilancio di esercizio e il Bilancio sociale, se predisposto, devono essere	
	approvati entro il 31 maggio dell'anno successivo a cui essi si riferiscono.	
	Il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, se redatto, devono essere depo-	
	sitati entro il 30 giugno di ogni anno nel Registro Unico Nazionale del Ter-	
	zo Settore nella sua articolazione competente per territorio.	
	Se il complesso dei ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate	
	supera 1.000.000 (un milione) di euro, la Fondazione deve predisporre il	
	Bilancio sociale precedentemente indicato e redatto secondo le linee guida	
	fissate con Decreto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di cui	
	ai commi precedenti. Il Bilancio sociale, oltre che nel Registro di cui al pre-	
	cedente comma, deve essere pubblicato anche sul sito internet della Fon-	
	dazione o delle reti associative cui essa appartiene.	
	Comunque ai fini della trasparenza e della pubblicità, entro il 28 febbraio di	
	ciascun anno vanno pubblicati sul sito internet della Fondazione tutti i fondi	
	riconosciuti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, i rimborsi spesa,	
	gli incassi del 5 cinque per mille provenienti dalle dichiarazioni dei redditi	
	dei contribuenti ed eventuali ulteriori incassi.	
	Articolo 7	
	Libri sociali	
	La Fondazione, oltre gli adempimenti di cui sopra, collegati al Bilancio di	
	esercizio, deve tenere: il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Co-	
	mitato Onorario e del Consiglio Direttivo, il Libro dell'Organo di Controllo	
	e il Libro del Comitato tecnico esecutivo. Tali libri sono tenuti a cura del-	
	l'Organo amministrativo, salvo quello dell'Organo di controllo tenuto dallo	

	stesso.	
	Tali libri sociali sono sempre liberamente consultabili dagli aderenti, previo	
	accordo con il tenutario del libro stesso.	
	Articolo 8	
	Volontari	
	La Fondazione si avvale in misura prevalente del lavoro e dell'apporto di	
	volontari i quali prestano la propria opera gratuitamente e disinteressata-	
	mente. Quelli che collaborano in modo non occasionale debbono essere in-	
	seriti in un apposito registro tenuto a norma di legge. Non è loro dovuto al-	
	cun compenso o retribuzione. Hanno diritto solo al rimborso delle spese ef-	
	fettivamente sostenute e documentate, con esclusione di ogni forma di rim-	
	borso forfettario.	
	Il volontario non può svolgere alcun lavoro retribuito di tipo subordinato o	
	autonomo a favore della Fondazione.	
	Articolo 9	
	Organi sociali	
	Sono organi della Fondazione:	
	- il Comitato Onorario;	
	- il Consiglio Direttivo;	
	- il Presidente del Consiglio Direttivo;	
	- i due Vice-Presidenti;	
	- i Comitati Tecnico-Esecutivi;	
	- l'organo di controllo e di revisione legale.	
	Tutte le cariche sono ricoperte gratuitamente salvo quanto disposto dal suc-	
	cessivo articolo 14.	

	Per i membri degli organi della Fondazione si applica il disposto degli arti-	
	coli 2 e 3 del decreto del ministero del Tesoro 6 agosto 1996.	
	È istituito, inoltre, l'elenco degli "Amici Promotori" della Fondazione, co-	
	stituito dalle persone fisiche o giuridiche che, spontaneamente e senza altro	
	fine che la carità cristiana, intendono contribuire ad alimentare i fondi ge-	
	stionali della Fondazione. L'appartenenza a detto elenco è meramente ono-	
	raria e priva di ogni potere amministrativo, deliberativo o consultivo.	
	La nomina dei membri del Consiglio Direttivo, e dei membri degli altri or-	
	gani sociali non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve essere	
	informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e	
	passivo, salvo quanto previsto dall'articolo 5 a proposito della gratuità e vo-	
	lontarietà dell'opera dei componenti degli organi della Fondazione.	
	Articolo 10	
	Comitato Onorario	
	Il Comitato Onorario è organo consultivo ed ha facoltà di esprimere pareri	
	non vincolanti su qualsiasi argomento che il Consiglio Direttivo, di cui in	
	seguito, riterrà opportuno sottoporre al suo esame.	
	È composto da un numero minimo di venti membri che rimangono in carica	
	vita natural durante. In caso di assenze consolidate, però, il Presidente del	
	Comitato Onorario ha facoltà di escludere tali assenteisti dai propri compo-	
	nenti.	
	È composto dai fondatori, nonché dagli altri membri cooptati dal Comitato	
	medesimo a maggioranza assoluta; elegge tra i propri membri, a maggioran-	
	za relativa dei medesimi, il proprio Presidente, il quale dura in carica tre	
	esercizi ed è rieleggibile ed ha, al pari del Comitato medesimo, la sola fun-	

	zione di organo a rilevanza meramente interna ed onoraria. Le riunioni del	
	Comitato Onorario, da tenersi almeno una volta l'anno su convocazione del	
	suo Presidente o, in mancanza, del Presidente del Consiglio Direttivo della	
	Fondazione, sono valide se è presente almeno 1/3 (un terzo) dei propri	
	membri e delibera a maggioranza di 1/3 (uno terzo) dei presenti.	
	Il Comitato Onorario elegge tra i propri membri i componenti del Consiglio	
	Direttivo. Il Comitato Onorario nomina, inoltre, l'Organo di controllo e di	
	revisione legale, fissandone, per quest'ultimo, l'eventuale compenso.	
	Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare per dimissioni, morte,	
	malattia o decadenza uno o più Consiglieri che rendano impossibile o an-	
	che, a giudizio insindacabile del Presidente, più difficile il normale funzio-	
	namento del Consiglio Direttivo, detto Consiglio potrà procedere alla nomi-	
	na di nuovi Consiglieri, scelti all'interno dei componenti il Comitato Onora-	
	rio. Tali nuovi membri resteranno in carica fino alla prima riunione del Co-	
	mitato Onorario che avrà facoltà di confermarli o procedere alla loro sostit-	
	uzione.	
	I singoli membri del Comitato Onorario, potranno, se richiesto dal Presi-	
	dente, offrire la loro collaborazione professionale per contribuire a realizza-	
	re nel miglior modo possibile gli scopi della Fondazione.	
	In caso di impedimento ad assolvere la funzione per qualsiasi causa, ciascun	
	membro del Comitato Onorario ha facoltà di indicare altra persona per so-	
	stituirlo nel proprio incarico. In tal caso il Comitato Onorario potrà, a mag-	
	gioranza semplice dei propri membri, cooptare tale nuovo componente.	
	Possono far parte del Comitato Onorario anche Associazioni, Fondazioni,	
	Enti del Terzo Settore o altri Enti, i quali interverranno alle adunanze trami-	

	te un proprio rappresentante.	
	In relazione a dette partecipazioni in seno al Comitato Onorario, la Fonda-	
	zione, mantenendo ferma la propria identità ed i propri fini istituzionali, po-	
	trà anche valutare la possibilità e/o l'opportunità di partecipare a Reti as-	
	sociative (di cui all'articolo 41 del D.Lgs. n. 117/2017) o ad associazioni di	
	Fondazioni qualora ne ricorrano i presupposti per l'adesione.	
	I verbali delle riunioni del Comitato Onorario devono essere trascritti in un	
	apposito registro.	
	Hanno diritto di voto nel Comitato Onorario tutti i componenti in carica.	
	Ogni componente ha diritto a un voto.	
	Le associazioni e/o persone giuridiche presenti nel Comitato Onorario han-	
	no diritto ciascuna a un voto.	
	È ammessa la delega scritta che abilita ad intervenire alla riunione del Co-	
	mitato un altro associato in luogo del delegante, con facoltà di voto.	
	Ciascun delegato non può rappresentare più di cinque membri del Comitato.	
	Articolo 11	
	Consiglio Direttivo	
	Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di	
	sette membri, in conformità a quanto deliberato dal Comitato Onorario; i	
	membri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.	
	Ove nel Consiglio Direttivo fossero nominati religiosi, la proposta di desi-	
	gnazione, indirizzata al Comitato Onorario, sarà a cura dell'Ordinario del	
	luogo se membri del clero diocesano e del Superiore Maggiore della Pro-	
	vincia Euro Mediterranea se religiosi della Compagnia di Gesù. La carica di	
	membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di membro del	

	Comitato Onorario solo nel periodo in cui tale carica viene rivestita.	
	I componenti del Consiglio Direttivo e i componenti dell'Organo di controllo e di revisione legale non possono superare l'età massima di 82 (ottantadue) anni. Coloro che raggiungessero tale limite, in costanza di mandato, scadranno al termine del mandato stesso e non potranno essere più rieletti.	
	È data facoltà al Comitato Onorario, su proposta unanime del Consiglio Direttivo, di derogare a tale limite confermando al Consiglio Direttivo persone di età superiore a 82 anni. I membri scaduti per limiti di età saranno inseriti di diritto nell'elenco dei Consiglieri Emeriti con la qualifica ultima rivestita, e potranno continuare a far parte del Consiglio Direttivo a titolo onorario e senza poteri effettivi, né diritto di voto.	
	Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione per il perseguimento degli scopi sociali. Delibera validamente - anche mediante collegamenti audio/video, con la presenza della maggioranza dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e/o dei collegati. Approva entro il 31 maggio di ciascun anno il bilancio di esercizio e il Bilancio sociale, se redatto, relativi al precedente esercizio. I predetti documenti dovranno essere predisposti nei modi e nei termini di cui al precedente articolo 6.	
	Il Consiglio Direttivo delibera anche le modifiche statutarie.	
	Il Consiglio elegge tra i propri membri il Presidente e due Vice-Presidenti che surrogano il Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso. I vice Presidenti operano con firma tra loro disgiunta.	
	Il Consiglio Direttivo ha anche i poteri di cui al precedente articolo 10 - stesso comma, in tema di cooptazione di nuovi Consiglieri.	

	Il Consiglio Direttivo si raduna in seduta ordinaria, su convocazione del	
	Presidente contenente l'ordine del giorno da trattare, senza formalità di pro-	
	cedura, ogni qualvolta il Presidente lo reputi necessario, ovvero quando ne	
	sia fatta richiesta scritta da almeno due dei propri membri. Al di fuori di tali	
	ipotesi, il Consiglio si riunisce di norma una volta a settimana per esamina-	
	re le pratiche di finanziamento predisposte dal Comitato Tecnico Esecutivo.	
	Le somme a qualsiasi titolo pervenute alla Fondazione vengono, con deci-	
	sione del Consiglio Direttivo, depositate in garanzia presso Banche o Istitu-	
	ti di Credito o altri intermediari finanziari convenzionati, per la concessione	
	di prestiti ai bisognosi.	
	I fondi di provenienza non statale e senza vincolo di destinazione vengono	
	utilizzati anche per coprire le spese di gestione e gli interventi diretti di cui	
	all'articolo 4 del presente Statuto. Al Consiglio Direttivo è devoluto il com-	
	pito di fissare annualmente gli importi necessari per le predette coperture.	
	Per gli interventi diretti, quali beneficenze ed erogazioni liberali, senza vin-	
	colo di restituzione, non si potrà, in ogni caso, superare il 10% (dieci per	
	cento) dei fondi di provenienza non statale e senza vincoli di destinazione,	
	incassati nell'anno precedente.	
	I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo devono essere trascritti in ap-	
	posito registro vidimato ai sensi di Legge.	
	Articolo 12	
	Presidente del Consiglio Direttivo	
	Il Presidente ha la rappresentanza legale e processuale della Fondazione e	
	presiede il Consiglio Direttivo. È nominato dal Consiglio Direttivo, dura in	
	carica tre esercizi ed è rieleggibile nel rispetto dei limiti di età di cui al pre-	

	cedente articolo 11.	
	Il Presidente:	
	- convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede, proponendo le materie da	
	trattare nelle singole riunioni;	
	- adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno riferendo in se-	
	guito al Consiglio Direttivo;	
	- sottoscrive gli atti e tutto quanto occorra per l'esecuzione degli affari di	
	volta in volta deliberati;	
	- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la revisione quando questa	
	si rende necessaria.	
	In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue fun-	
	zioni e la rappresentanza legale della Fondazione sono svolte disgiuntamen-	
	te da due Vice Presidenti.	
	Articolo 13	
	Comitato Tecnico Esecutivo	
	I Comitati Tecnico Esecutivi, formati esclusivamente da volontari, sono	
	istituiti presso la sede della Fondazione in Napoli e presso le singole sezioni	
	territoriali; i loro componenti effettuano l'ascolto delle richieste di soccorso,	
	acquisiscono tutti i dati necessari, istruiscono le relative pratiche, formulano	
	ipotesi sui possibili interventi e, quindi, collegialmente esprimono pareri	
	sulle entità e sulle modalità di erogazione dei finanziamenti ai bisognosi. Il	
	tutto con l'osservanza dei criteri indicati all'art. 5 del presente Statuto.	
	Ciascun Comitato è composto da un numero minimo di tre membri, possi-	
	bilmente esperti di questioni finanziarie, ed è presieduto da un coordinatore	
	e da uno o due sostituti nominati dal Consiglio Direttivo ogni tre esercizi,	

	con possibilità di rielezione. Per l'incarico di coordinatore potrà essere desi-	
	gnato un Consigliere con delega specifica. Potrà altresì essere conferita ad	
	un Consigliere una specifica delega di sovrintendere ai lavori del Comitato	
	Tecnico Esecutivo e relazionare al Consiglio Direttivo in ordine alle prati-	
	che di finanziamento esaminate dal Comitato Tecnico Esecutivo stesso. I	
	membri dei Comitati Tecnico Esecutivi sono nominati dal Consiglio Diret-	
	tivo e durano in carica sino a dimissioni, revoca o concordato utilizzo per	
	altri compiti.	
	Nei verbali delle riunioni del Comitato Tecnico Esecutivo i membri dissen-	
	zienti hanno diritto di far risultare il loro parere.	
	Il Comitato Tecnico Esecutivo delibera a maggioranza dei componenti.	
	Articolo 14	
	Organo di controllo e Revisore legale	
	Indipendentemente dai limiti posti dal secondo comma dell'articolo 30 del	
	D.Lgs: n.117/2017, la Fondazione nomina l'Organo di controllo, anche mo-	
	nocratICO.	
	Tale organo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto	
	dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposi-	
	zioni del D.Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001 in materia di responsabilità delle	
	persone giuridiche, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, am-	
	ministrativo e contabile della Fondazione.	
	Ai componenti dell'organo di controllo si applicano gli articoli 2397 e 2399	
	del codice civile rispettivamente in materia di composizione e di cause di	
	ineleggibilità e di decadenza.	
	Nel caso di Organo monocratico, il membro dell'Organo di controllo dovrà	

	obbligatoriamente essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito regi-	
	stro.	
	Nel caso, invece, di organo collegiale, il predetto requisito di iscrizione al-	
	l'Albo dei revisori legali deve essere posseduto da almeno uno dei compo-	
	nenti.	
	Così come consentito dall'articolo 30, sesto comma del D.Lgs. n. 117/2017,	
	l'Organo di controllo, in quanto composto da almeno un revisore legale, è	
	incaricato anche di effettuare la revisione contabile; ciò indipendentemente	
	dal superamento o meno dei limiti posti dall'articolo 31, primo comma del	
	D.Lgs. n. 117/2017.	
	L'Organo di controllo esercita anche compiti di monitoraggio e di ispezione	
	di cui ai commi settimo e ottavo dell'articolo 30 del D.Lgs.n.117/2017.	
	I verbali delle verifiche effettuate dall'Organo di controllo devono essere	
	trascritti in apposito libro vidimato ai sensi di Legge e tenuto a cura dell'Or-	
	gano stesso.	
	L'Organo di controllo e di Revisione Legale è nominato dal Comitato Ono-	
	rario su proposta del Consiglio Direttivo. Tale proposta include anche l'e-	
	ventuale compenso da corrispondere ai componenti l'Organo di controllo e	
	di Revisione legale, all'esito di una procedura di valutazione e di selezione,	
	che tiene conto delle competenze ed esperienze del o dei professionisti ed	
	una valutazione del compenso proposto che dovrà essere "equo" intenden-	
	dosi per tale un compenso aderente ai parametri minimi proposti ogni due	
	anni dagli ordini professionali e sanciti da decreti ministeriali	
	Quando per le attività dell'Organo di controllo sono previsti dei compensi, i	
	componenti non potranno essere "volontari"	

	Gli eventuali emolumenti attribuiti a qualsiasi titolo ai componenti dell'Organo di controllo e di Revisione legale devono essere annualmente pubblicati sul sito Internet della Fondazione	
	L'Organo di controllo e di Revisione Legale dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile con i limiti di età di cui al precedente articolo 11- quarto comma.	
	I componenti dell'Organo di controllo e di revisione legale possono assistere alla riunione degli organi della Fondazione.	
	Articolo 15	
	Esercizio finanziario	
	L'esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Il Consiglio Direttivo, come previsto all'articolo 6 del presente Statuto, entro il 31 maggio di ciascun anno, approva il bilancio di esercizio e il Bilancio sociale, redatto, se ne ricorrono i presupposti, relativi al precedente esercizio. Indipendentemente dalla redazione dei predetti Bilanci, deve essere predisposto, a cura del Consiglio Direttivo, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi di legge, dal quale risultino, anche tramite una relazione illustrativa, le entrate e le spese relative ad occasionali raccolte pubbliche di fondi effettuate durante ricorrenze, celebrazioni e campagne di sensibilizzazione, anche mediante dazioni di beni di modico valore o servizi - sempre di modico valore - provenienti da sovventori.	
	Durante la sua vita, la Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge ovvero siano effettuate a favore di altri Enti del terzo settore (ETS)	

	che, per legge, statuto o regolamento, abbiano fini analoghi a quelli della	
	Fondazione. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione	
	per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamen-	
	te connesse.	
	Articolo 16	
	Estinzione e scioglimento	
	La Fondazione si estingue per le cause previste dal Codice Civile e dal Co-	
	dice del Terzo Settore (D.Lgs. n.117/2017). In caso di suo scioglimento, per	
	qualsiasi causa, la Fondazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio	
	ad altri Enti del Terzo Settore o a fini di pubblica utilità, sentito preventiva-	
	mente il Ministero del Lavoro e sentito l'organismo di controllo di cui al-	
	l'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa de-	
	stinazione imposta dalla Legge.	
	Articolo 17	
	Disciplina civilistica e fiscale	
	La Fondazione è iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nel-	
	la Sezione "Enti Filantropici"	
	La Fondazione, segue, di conseguenza, la disciplina civilistica prevista dal	
	Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).	
	La disciplina fiscale della Fondazione, di cui al Titolo X del D.Lgs.	
	n.117/2017, entrerà in vigore a decorrere dal periodo di imposta successivo	
	a quello in cui la Commissione Europea avrà approvato le disposizioni sot-	
	toposte al suo vaglio. Fino a tale data resta in vigore la disciplina fiscale vi-	
	gente prevista per le ONLUS.	
	Articolo 18	

[illegible][illegible]

[illegible]